

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-3970 del 06/08/2021
Oggetto	CONCESSIONE PER PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA TRAMITE POZZO AD USO IGIENICO E ASSIMILATI IN LOCALITA' SAVIO VIA ARGINE DESTRO NEL COMUNE DI RAVENNA (RA). DITTA: CA' ROSSI di ROSSI GIANLUCA & C. PRATICA: RA01A1464
Proposta	n. PDET-AMB-2021-4101 del 06/08/2021
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei AGOSTO 2021 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irrigazione aree verdi;
- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell'assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G. Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;

PRESO ATTO

- della domanda prot. 5258 del 05/07/2001 con cui Rossi Gianluca, c.f. RSSGLC66S10C553I legale rappresentante della ditta CA' ROSSI sas di Gianluca Rossi & C. p.i. 01152310395 ha richiesto la concessione preferenziale di derivazione da acque sotterranee, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Ravenna (RA), località Savio Via delle Anse n. 5, con destinazione ad uso igienico e assimilati (irrigazione aree verdi), per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12,00 assentita con Determinazione N. 18159 del 02-12-2005 in scadenza 31-12-2005; (codice pratica RA01A1464);
- della domanda assunta al prot. PG/2012/0269674 del 16/11/2012, presentata oltre i termini dettati dagli artt. 27 e 31, r.r. 41/2001, con cui Rossi Gianluca, c.f. RSSGLC66S10C553I legale rappresentante della ditta CA' ROSSI sas di Gianluca Rossi & C. p.i. 01152310395 ha richiesto il rinnovo della predetta concessione, così come previsto dal r.r. 4/2005 e successive modifiche della l.r. 4/2007;
- della notifica prot. PG/2012/261487 del 18/11/2012 di comunicazione di decadenza del diritto al prelievo di acqua sotterranea con obbligo di ripristino dei luoghi e richiesta di pagamento canoni dal 2006 al 2008;
- della notifica prot. PG/2013/0277390 del 08/11/2013 del verbale di accertamento di illecito amministrativo n. 145 del 06/11/2013 elevato per violazione ai sensi dell'art.17, comma 3) e dell'art. 96 comma 7) del D.Lgs. 152/2006 e dell'ordinanza di ingiunzione 21423/2018 del 16/07/2018 di pagamento multa pari a euro 310,36;

DATO ATTO che:

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di cui all'art. 5, r.r. 41/2001;
- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sull'albo pretorio on line del Comune di Ravenna (RA)/BURERT n 352 del 14/10/2020 senza che nei quindici giorni successivi siano

pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

- la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso igienico ed assimilati;

CONSIDERATO che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:

- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “*metodo Era*” di cui alla “*Direttiva Derivazioni*”, ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima direttiva;

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016; area verde-prato di 4000 mq;

PRESO ATTO del parere espresso dai seguenti enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

- Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2021/113536 del 20/07/2021);
- Provincia di Ravenna (PG/2021/0067753 del 29/04/2021);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie in data 22/09/2020 versando la somma di euro 195,00 e non risultano pendenze con riferimento alle annualità pregresse;
- ha versato in data 05/08/2021, la somma pari a 164,39 euro quale canone 2021;
- ha versato in data 05/08/2021, la somma pari a 113,30 euro dovuta ad integrazione del deposito cauzionale già versato in data 17/01/2006 pari a euro 136,70;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica RA01A1464 ;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta Ca' Rossi sas di Gianluca Rossi & C., c.f. 01152310395, la concessione di derivazione d'acqua pubblica sotterranea, cod. pratica RA01A1464, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi mediante n. 1 pozzo avente profondità di m 135,00;
 - ubicazione del prelievo: comune di Ravenna (RA), località Savio via Argine dx , su terreno di proprietà della concessionaria, censito al fg. 72, mapp. 20; coordinate UTM RER x:764.561; y: 910.410;
 - destinazione della risorsa ad uso igienico e assimilati (irrigazione area verde-prato);
 - portata massima di esercizio pari a l/s 0,5; portata media pari a l/s 0,06;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 12;
2. di rilasciare la concessione fino al 31 dicembre 2030;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/08/2021;
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 164,39 euro;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
8. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
9. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
10. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;

11. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata a Rossi Gianluca, c.f. RSSGLC66S10C553I legale rappresentante della ditta CA' ROSSI sas di Gianluca Rossi & C., p.i. 01152310395 (cod. pratica RA01A1464).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 133,00, con tubazione di rivestimento in ferro zincato del diametro interno di mm 130, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kw 1,5, dotato di parete filtrante alla profondità compresa tra m 60 e 70 e tra 110 e 132 m dal piano di campagna.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Ravenna (RA), località Savio Cascina Travaglina via Argine dx, su terreno di proprietà del concessionario censito al fg. 72, mapp. 20 ; coordinate UTM RER: X = 764.561; Y = 910.410.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso igienico e assimilati (area verde-giardino di circa 4.000,00 mq irrigato a pioggia nel periodo estivo da giugno a settembre).
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 0,5, portata media l/s 0,06 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 12,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica è esercitato nel periodo estivo per circa 1 ora al giorno per un totale di circa 30 giorni.
4. Il prelievo avviene dal corpo idrico Pianura Alluvionale Costiera 0640ER-DQ2-PCC.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, il cui importo per l'anno 2021 è pari a 164,39 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle

concessioni, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati

per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad “installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua emunta per il monitoraggio della falda e si consiglia la costruzione di un manufatto chiuso che isoli e contenga tutte le strutture superficiali del pozzo, tali da isolare falde superficiali e profonde in considerazione della profondità del pozzo” come da parere espresso dalla Provincia di Ravenna assunto al protocollo PG/2021/67753 del 29/04/2021, e a trasmettere il consumo rilevato entro il 31 gennaio di ogni anno, ad Arpae – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per

territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.